

OGGETTO: Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 56: *“Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.”*. Rimodulazione delle spese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare ed Enti Locali;

VISTI lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”*;

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”*;

la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;

la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: *“Norme sugli asili nido”*;

la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*;

la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 che sancisce l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTI la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso*

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 luglio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6: *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

il Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO

in particolare, l'articolo 2 del Decreto Legislativo n.65/2017 che individua “il sistema integrato di educazione e di istruzione” costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie nonché l'articolo 8 del medesimo decreto che prevede l'adozione, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, del piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del “Sistema integrato di educazione e di istruzione”;

CONSIDERATO

che l'articolo 12 del richiamato Decreto Legislativo n.65/2017 istituisce il “Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione” e che l'articolo 13 prevede la dotazione del fondo di cui trattasi per 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

VISTI

il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di cui al registro decreti dell'Ufficio di Gabinetto del MIUR prot. n. 1012 del 22 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti con prot. n. 533-08/01/2018-SCCLA-Y31PREV-A, che ripartisce il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di cui al registro decreti dell'Ufficio di Gabinetto del MIUR prot. n. 687 del 26 ottobre 2018;

in particolare, l'articolo 3 del succitato decreto che quantifica in complessivi euro 23.544.329,00 la quota di competenza della Regione Lazio, per l'anno 2018;

- ATTESO che dalle disposizioni nazionali è prevista l'erogazione diretta delle risorse del fondo di cui trattasi, dal MIUR ai Comuni della Regione interessata, in base all'elenco della programmazione approvata dalla medesima Regione;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017: *“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”* (d'ora innanzi anche “Piano”);
- PRESO ATTO che il suddetto Piano nella sua articolazione triennale, prevede una serie d'interventi riconducibili, fra gli altri, alla seguente tipologia:
b) *finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;*
- CONSIDERATO che gli interventi del Piano di azione nazionale, definiti dalla programmazione delle Regioni, perseguono, tra l'altro, la seguente finalità:
a) *consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;*
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n.56: *“Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio.”* che ha finalizzato le somme del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, per l'annualità 2018, per complessivi euro 23.544.329,00;
- VISTO in particolare, il punto 2b) della DGR n.56/2019 il quale in ossequio ai citati punti del piano triennale ha finalizzato 6.000.000 di euro alla riduzione delle rette a carico delle famiglie;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale 15 marzo 2019 n. G02989: *“DGR n.56/2019: “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio”. Approvazione dell'Avviso di cui al punto 2.b), relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali.”;*
- CONSIDERATO che ai sensi della succitata Determinazione Dirigenziale, in esecuzione del punto 2b) della DGR n. 56/2019, è stato approvato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni del Lazio con la finalità di abbattere le rette per la frequenza degli asili nido comunali;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale 21 maggio 2019 n.G06820: *“DGR n.56/2019: “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Destinazione delle risorse per l'annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di*

educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio". Approvazione del piano di riparto, di cui al punto 2.b), relativo alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per la frequenza degli asili nido comunali.";

CONSIDERATO che ai sensi della succitata Determinazione Dirigenziale sono stati erogati contributi, per complessivi euro 6.000.000,00, agli 86 Comuni del Lazio che ne hanno fatto richiesta con la specifica finalità di ridurre le rette a carico delle famiglie;

che l'Avviso pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n.G02989/2019 ha previsto, tra l'altro, che:

1. il contributo venga impiegato per l'abbattimento della retta a carico delle famiglie che frequentano i servizi pubblici di asilo nido a valere sull'anno educativo 2019/2020 precisando altresì le modalità di riduzione della retta;
2. per servizio pubblico di asilo nido pubblico si intendono le seguenti tipologie:
 - a. Asilo nido di proprietà comunale gestito direttamente con personale proprio;
 - b. Asilo nido di proprietà comunale gestito indirettamente tramite gara di appalto o concessione;
 - c. Asilo nido privato convenzionato con il Comune limitatamente ai soli posti convenzionati.
3. il contributo sarebbe stato erogato al Comune il quale è tenuto ad utilizzarlo, proporzionalmente, a compensazione di quanto non versato dalla famiglia;
4. il contributo versato ai Comuni doveva essere rendicontato entro il 31 dicembre 2019 e che tale termine è stato prorogato al 31 luglio 2020;

che, a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n.13, i Comuni del Lazio hanno provveduto alla sospensione del versamento delle rette a carico delle famiglie;

pertanto, che le risorse erogate ai sensi dell'avviso pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G02989/2019, non potranno essere utilizzate per l'abbattimento delle rette nei mesi compresi tra marzo e luglio 2020 termine finale dell'anno educativo;

CONSIDERATO che l'articolo 9 del D.L. n. 14/2020 prevede che durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste;

VISTO in particolare l'art. 48 del citato Decreto Legge n.18/2020;

ATTESO

che, l'articolo 48 comma 1, dispone che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all' articolo 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65, "le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione" e che "tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti";

che, l'articolo 48 comma 2, autorizza le pubbliche amministrazioni, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici "al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo",

CONSIDERATO

che l'articolo 48 del Decreto Legge n.18/2020 si colloca, pertanto, all'interno di una normativa emergenziale la cui ratio è ravvisabile, oltre che nella protezione della salute pubblica, nel sostegno al sistema produttivo e nella salvaguardia della forza lavoro, e a tal fine dispone che le pubbliche amministrazioni debbano fornire i servizi, anche in forme diverse, con l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute di operatori ed utenti, secondo le priorità individuate dalle stesse pubbliche amministrazioni in coprogettazione con i soggetti gestori;

altresì, che la *ratio* di cui all'art. 48 del D.L. n. 18/2020 è rinvenibile, più in generale, nella salvaguardia del sistema di offerta pubblica dei servizi educativi per l'infanzia in qualunque forma siano gestiti ed erogati;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2020, n. 171: "*Approvazione dello schema di protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Anci-Lazio, Forum Terzo Settore Lazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Agci Lazio, Cnca, Cgil, Fp Cgil Roma Lazio, Spi Cgil Roma Lazio, Usr Cisl Lazio, Cisl Fp Lazio, Fnp Cisl Lazio, Uil Roma Lazio, Uil Fpl Lazio, Uilp Lazio su servizi educativi, sociali e socio-sanitari in attuazione dell'articolo 48 del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Decreto "Cura Italia") recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e dell'articolo 9 decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19».*":

CONSIDERATO

che lo schema di protocollo d'intesa approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 171/2020 mira ad agevolare la sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'art. 48 del DL n. 18/2020, tra i gestori privati degli asili nido e le Amministrazioni con la specifica finalità di salvaguardare gli utenti, i

lavoratori e le stesse imprese garantendo, al contempo, l'erogazione di servizi alternativi alle famiglie;

inoltre, in aggiunta a quanto previsto dal succitato art. 48 del DL n.18/2020, che la sospensione delle rette a carico delle famiglie comporta un onere a carico del soggetto che le percepiva, sia esso il Comune per la gestione diretta o indiretta dell'asilo che il gestore privato del nido pubblico in concessione, appalto o convenzione;

PRESO ATTO che tra le finalità previste dal piano triennale di utilizzo delle risorse MIUR di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 rientra il *finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia con lo scopo di consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata*”;

RITENUTO pertanto, necessario modificare il punto 2b) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2019 sostituendo la parte di seguito indicata: *“euro 6.000.000 alla riduzione delle rette a carico delle famiglie”* con: *“euro 6.000.000 alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per i mesi fino a febbraio 2020 compreso e al sostegno delle spese di gestione degli asili nido comunali e di quelli convenzionati o affidati in appalto o concessione con il Comune che abbiano sottoscritto accordi ai sensi dell'articolo 48 del dl 18/2020 per i mesi compresi tra marzo 2020 e luglio 2020”*;

pertanto, necessario consentire alle amministrazioni comunali di procedere alla modifica delle azioni originariamente previste dal punto 2b) della DGR n. 56/2019 e dal conseguente Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G01579/2020 e smi e, per l'effetto, procedere alla diversa allocazione delle risorse afferenti al periodo compreso tra marzo 2020 e luglio 2020;

inoltre, necessario stabilire, quale termine ultimo per l'erogazione e la rendicontazione delle risorse di cui al punto 2b) della DGR n. 56/2019, il 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto le risorse sono state erogate dal MIUR direttamente ai Comuni o alle loro forme associative, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Decreto Legislativo n.65/2017;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

- 1) di modificare il punto 2b) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2019 sostituendo la parte di seguito indicata: *“euro 6.000.000 alla riduzione delle rette a carico delle famiglie”* con: *“euro 6.000.000 alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per i mesi fino a febbraio 2020 compreso e al sostegno delle spese di gestione degli asili nido comunali e di quelli convenzionati o affidati in appalto o concessione con il Comune che abbiano sottoscritto accordi ai sensi dell'articolo 48 del dl 18/2020 per i mesi compresi tra marzo 2020 e luglio 2020”*;

- 2) di consentire alle amministrazioni comunali di procedere alla modifica delle azioni originariamente previste dal punto 2b) della DGR n. 56/2019 e dal conseguente Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G01579/2020 e s.m.i., per l'effetto, procedere alla diversa allocazione delle risorse afferenti al periodo compreso tra marzo 2020 e luglio 2020;
- 3) di stabilire, quale termine ultimo per l'erogazione e la rendicontazione delle risorse di cui al punto 2b) della DGR n. 56/2019, il 31 ottobre 2020.

La Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale provvederà all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione e alla trasmissione della stessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito regionale www.regione.lazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.